



# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

del 17 settembre 2018

Il Consiglio comunale di Manno, <sup>1</sup>

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb),

**decreta:**

## Capitolo I

### Disposizioni generali

#### **Art. 1. Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Manno nonché il relativo finanziamento.

<sup>2</sup> Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale. <sup>2</sup>

#### **Art. 2. Principi della gestione dei rifiuti**

<sup>1</sup> La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

<sup>2</sup> Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 3. Competenze**

<sup>1</sup> Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

<sup>2</sup> Il Municipio promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

<sup>3</sup> L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.

<sup>4</sup> Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

<sup>5</sup> In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere per iscritto delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle ordinanze di applicazione.

#### **Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese che presentano una composizione analoga.

I rifiuti urbani sono:

---

<sup>1</sup> Intestazione introdotta il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>2</sup> Cpv. modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

- a) I rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.<sup>3</sup>
- b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati.<sup>4</sup>
- c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.<sup>5</sup>
- <sup>2</sup> Sono rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e/o quantità non possono essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani.
- <sup>3</sup> Sono rifiuti speciali e soggetti a controllo quelli aziendali e domestici designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

#### **Art. 5.      Compiti del Comune**<sup>6</sup>

- <sup>1</sup> Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
- <sup>2</sup> In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

#### **Art. 6.      Obblighi e facoltà dei detentori di rifiuti**

- <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi ingombranti e le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.<sup>7</sup>
- <sup>2</sup> Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- <sup>3</sup> I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- <sup>4</sup> I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.<sup>8</sup>
- <sup>5</sup> I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.<sup>9</sup>
- <sup>6</sup> In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.<sup>10</sup>

---

<sup>3</sup> Lett. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>4</sup> Lett. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>5</sup> Lett. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>6</sup> Art. modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>7</sup> Cpv. modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>8</sup> Cpv. introdotto il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>9</sup> Cpv. introdotto il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>10</sup> Nuova numerazione. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

### **Art. 7. Eccezioni e modalità particolari di consegna**

- <sup>1</sup> In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- <sup>2</sup> Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- <sup>3</sup> Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

### **Art. 8. Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA;
- f) <sup>11</sup>

## Capitolo II

### **RACCOLTA E SMALTIMENTO**

### **Art. 9. Raccolta dei rifiuti urbani**

- <sup>1</sup> Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- <sup>2</sup> Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta, e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- <sup>3</sup> Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
- <sup>4</sup> Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

---

<sup>11</sup> Lett eliminata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

#### **Art. 10. Utenti autorizzati**

- <sup>1</sup> Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Manno (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche o attività economiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Manno autorizzata a far capo a questi servizi), con le limitazioni dei prossimi cpv.
- <sup>2</sup> Le persone giuridiche o attività economiche potranno fare capo al centro di raccolta unicamente per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.
- <sup>3</sup> I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Manno non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

#### **Art. 11. Imballaggi, contenitori e esposizione della raccolta**

- <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- <sup>2</sup> Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- <sup>3</sup> Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- <sup>4</sup> I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta. <sup>12</sup>

#### **Art. 12. Rifiuti esclusi dalla raccolta**

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani: <sup>13</sup>

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;

---

<sup>12</sup> Cpv modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>13</sup> Cpv modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

<sup>2</sup> I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta. <sup>14</sup>

<sup>3</sup> In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti. <sup>15</sup>

#### **Art. 13. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta <sup>16</sup>**

<sup>1</sup> I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente. <sup>17</sup>

<sup>2</sup> Il Municipio può prevedere mediante Ordinanza la raccolta separata di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta. <sup>18</sup>

<sup>3</sup> Il Municipio può prevedere mediante Ordinanza la raccolta separata di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

#### **Art. 14. Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati

### **Capitolo III Finanziamento**

#### **Art. 15. Principio**

<sup>1</sup> Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

<sup>2</sup> Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 19). <sup>19</sup>

<sup>3</sup> Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

<sup>4</sup> Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

---

<sup>14</sup> Cpv introdotto il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>15</sup> Cpv introdotto il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>16</sup> Titolo modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>17</sup> Nuova numerazione introdotta il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>18</sup> Nuova numerazione introdotta il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>19</sup> Cpv modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

## Art. 16. Tassa base

<sup>1</sup> La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli:

- a) amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ingombranti e delle raccolte separate; <sup>20</sup>
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

<sup>2</sup> Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche con residenza (primaria o secondaria), rispettivamente con sede a Manno o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione dei servizi comunali.

<u>a) economie domestiche:</u>	minimo	massimo
- economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente	25.--	100.--
- economie domestiche composte da due o più persone domiciliate/residenti	50.--	200.--
<u>b) residenze secondarie utilizzata da non domiciliati:</u>		
- persona sola	25.--	100.--
- due o più persone	50.--	200.--
La tassa è a carico del proprietario.		
<u>c) attività economiche:</u> <sup>21</sup>		
- attività economiche (commerci, uffici, ditte, fiduciarie, studi, artigiani, ecc.)	25.--	1'200.--
- esercizi pubblici (per posto a sedere) e alberghi (per posto letto)	5.--	25.--

<sup>4</sup> 22

<sup>5</sup> Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

## Art. 17. Tassa sul quantitativo

<sup>1</sup> La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume (Tassa sul volume) o del peso (Tassa sul peso) effettivo dei rifiuti prodotti. È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani, contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o depositati negli appositi contenitori a pesa, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali. <sup>23</sup>

<sup>2</sup> La tassa sul volume è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

<sup>3</sup> La tassa sul peso è fatturata in base al peso raggiunto dai rifiuti depositati nei contenitori a pesa.

<sup>4</sup> Il Municipio fissa mediante ordinanza l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

<sup>20</sup> Lett. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>21</sup> Lett. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>22</sup> Lett. eliminata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>23</sup> Lett. modificata il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

### **Art. 18. Agevolazioni ed esenzioni**

<sup>1</sup> Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a: <sup>24</sup>

- aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese
- persone o famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico
- famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
- enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro
- manifestazioni benefiche aperte alla popolazione
- persone con incontinenza certificata

<sup>2</sup> Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

### **Art. 19. Altre tasse causali <sup>25</sup>**

<sup>1</sup> Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- per la raccolta porta a porta:

- |   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| - contenitore da 240 l (per vuotatura)            | minimo fr. 5.00   | massimo fr. 15.00  |
| - contenitore da 240 l (una tantum – tassa annua) | minimo fr. 150.00 | massimo fr. 450.00 |

<sup>2</sup> La consegna di scarti vegetali alla piazza di raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche ed è compresa nella tassa base fino a un quantitativo annuo per fuoco stabilito per ordinanza. La parte eccedente sarà fatturata direttamente dal gestore della piazza in base al costo di smaltimento.

<sup>3</sup> Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali provenienti dal loro lavoro.

<sup>4</sup> La consegna dei rifiuti ingombranti alla piazza di raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche ed è compresa nella tassa base fino ad un quantitativo annuo per fuoco stabilito tramite ordinanza. La parte eccedente sarà fatturata direttamente dal gestore della piazza in base al costo di smaltimento.

<sup>5</sup> Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

### **Art. 20. Esigibilità**

<sup>1</sup> La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis su base mensile.

<sup>2</sup> In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

<sup>3</sup> Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

---

<sup>24</sup> Cpv. modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

<sup>25</sup> Art. modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025

## Capitolo IV

### Norme finali

#### **Art. 21. Attuazione e misure d'esecuzione**

- <sup>1</sup> Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione, come pure eventuali disposizioni, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- <sup>2</sup> Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- <sup>3</sup> Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- <sup>4</sup> Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- <sup>5</sup> Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

#### **Art. 22. Rimedi giuridici**

- <sup>1</sup> Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- <sup>2</sup> Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 23. Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

#### **Art. 24. Entrata in vigore e abrogazioni**

- <sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- <sup>2</sup> Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti del 23 novembre 1992 e ogni precedente disposizione in materia.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 17 settembre 2018

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 4 dicembre 2018

## **Allegato**

### **Norme federali:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);<sup>26</sup>
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

### **Norme cantonali:**

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

---

<sup>26</sup> Punto modificato il 16.12.2024, entrato in vigore il 1.7.2025